



Iren S.p.A.  
www.gruppoiren.it  
irensa@pec.gruppoiren.it  
Capitale Sociale i.v. Euro 1.300.931.377,00  
Registro Imprese di Reggio Emilia,  
C.F. 07129470014 - RE-281364 (CCIAA RE)

Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

**Sede Legale**  
Via Nubi di Magellano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246

Spett. le  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di  
Energia  
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling

*Inviato attraverso il servizio interattivo messo a  
disposizione sul sito internet dell'Autorità*

Prot. **IR003195-2021-P**

Genova, 19 agosto 2021

**Oggetto: Invio osservazioni al Documento per la consultazione ARERA n. 263/2021/R/gas del 22 giugno 2021 "Regolazione degli output e delle performance del servizio di misura e degli obblighi di fatturazione – orientamenti finali".**

Spett.le Autorità,  
si trasmettono in allegato le osservazioni al documento di consultazione in oggetto.

Distinti saluti,

Ing. Alessandro Cecchi  
Direttore Affari Regolatori  
Gruppo Iren

Allegato: Osservazioni al Documento per la consultazione n.263/2021/R/gas del 22 giugno 2021 "Regolazione degli output e delle performance del servizio di misura e degli obblighi di fatturazione – Orientamenti finali"

**Osservazioni del Gruppo IREN al  
Documento per la consultazione n.263/2021/R/gas del 22 giugno 2021 “Regolazione  
degli output e della performance del servizio di misura e degli obblighi di fatturazione –  
Orientamenti finali”**

**Premessa**

In generale si condivide l’obiettivo di migliorare il servizio di misura sia a livello di singolo utente sia di sistema aumentando la quantità e la qualità dei dati utilizzati per il bilanciamento nell’ambito del *settlement* anche attraverso la promozione dell’innovazione dei sistemi di misura.

In particolare, per quanto riguarda i problemi di trasmissione evidenziati dagli operatori, si apprezza che l’Autorità abbia introdotto il tasso fisiologico di insuccesso nel sistema di definizione degli indennizzi a favore dei clienti finali. Analogamente, si auspica che le criticità di trasmissione siano intercettate anche dal meccanismo degli indennizzi agli utenti della distribuzione, che paiono determinati a valle di una doppia verifica dei dati di misura trasmessi in M+1 e M+2.

Il gruppo Iren si unisce alla risposta alla consultazione prodotta dall’Associazione di appartenenza Utilitalia per le risposte agli spunti specifici.

Con la presente, tuttavia, si intendono porre in evidenza alcuni temi particolarmente importanti per la Scrivente:

- Tempistiche di entrata in vigore delle disposizioni previste all’interno del documento di consultazione: Introduzione di un periodo di monitoraggio
- Raccolta delle misure nei punti di riconsegna dotati di *smart meter*
- Indennizzi
- Innovazione dello *smart meter*

## **Osservazioni**

### **Tempistiche di entrata in vigore delle disposizioni previste all'interno del documento di consultazione: Introduzione di un periodo di monitoraggio**

- La Scrivente propone di prevedere un periodo transitorio di almeno un anno per lo svolgimento di un monitoraggio puntuale dei nuovi indicatori di performance proposti, per costruire e monitorare il tasso fisiologico di insuccesso e per procedere alla verifica dell'effettiva messa in servizio dei misuratori teleletti ed alla relativa riclassifica. Tale periodo permetterebbe da un lato di tarare meglio gli indicatori previsti e dall'altro di adeguare i sistemi ed i contratti esistenti con i fornitori di servizi ai nuovi livelli di performance richiesti.
- In particolare, per quanto riguarda gli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas, pur condividendo la proposta di prevedere che quest'ultima sia assicurata entro 90 giorni dall'installazione, la Scrivente ritiene che l'applicazione degli indennizzi relativi alla messa in servizio debba trovare applicazione dopo il periodo transitorio di cui sopra. In questo modo, si eviterebbe un trattamento discriminatorio nei confronti dei clienti finali nella corresponsione degli indennizzi, che sarebbero applicati a partire dal medesimo termine.
- In questo caso, inoltre, l'estensione ad almeno un anno del periodo transitorio si rende necessario per consentire l'eventuale svolgimento delle procedure di gara per l'acquisto di contatori di tecnologia trasmissiva innovativa (es. NB-IOT) da sostituire qualora la messa in servizio degli *smart meter* declassati non sia realizzabile per problemi trasmissivi.

### **Raccolta delle misure nei punti di riconsegna dotati di *smart meter***

- In relazione alla lettura mensile per i punti di riconsegna dotati di *smart meter* di classe G4/G6 con consumo fino a 5000 smc/anno, si propone di spostare il medesimo intervallo temporale proposto dall'Autorità per la raccolta del dato di misura – pari a 6 giorni e definito come “[-3; +3]” giorni dall'ultimo giorno gas del mese di riferimento - consentendo di acquisire il dato di misura nei sei giorni antecedenti l'ultimo giorno gas del mese di riferimento - intervallo “[-6;0]”. Ciò renderebbe possibile il rispetto delle tempistiche di trasmissione al SII previste e a regime in 4 giorni.
- Per quanto concerne il monitoraggio del rispetto dei tempi di trasmissione dei dati di misura al SII, si chiede di tener conto di eventuali ritardi dovuti a problemi tecnici di ricezione del flusso informativo

da parte del SII, considerando come riferimento temporale il *time-stamp* contenuto nel nome del file trasmesso, che attesta la data di invio del dato da parte del DSO.

- Infine, la Scrivente ritiene opportuno includere nelle cause di forza maggiore disciplinate al comma 69.1 lett. a) della RQDG la casistica relativa agli attacchi hacker, che, in tali circostanze, esoneri dal pagamento degli indennizzi previsti nel documento di consultazione in relazione alle tempistiche di trasmissione dei dati al SII. Un eventuale attacco informatico, qualora sia dimostrabile di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitarlo, può infatti impedire in via temporanea l'accesso ai sistemi informativi aziendali, con conseguente impossibilità di trasmissione dei dati.

## Indennizzi

### Indennizzi verso i clienti finali

- La Scrivente ritiene necessario effettuare la valutazione del tasso di insuccesso fisiologico della telelettura con *smart meter* mediante una raccolta dati standardizzata, da svolgersi nel periodo transitorio di monitoraggio di almeno un anno proposto. Ciò consentirebbe agli operatori di valutare omogeneamente tale parametro e attuare le azioni necessarie per assicurarne il contenimento.
- Si ritiene inoltre che il tasso di insuccesso fisiologico della telelettura prospettato nell'ambito degli indennizzi verso i clienti finali debba essere determinato in base alla performance effettiva delle singole imprese, in modo da tener conto delle specificità territoriali e tecniche del sistema di misura gestito. In particolare, si propone di adottare la logica dei livelli tendenziali già adottata dall'Autorità nell'ambito della regolazione dei Recuperi di Sicurezza del servizio di distribuzione di cui all'RQDG, introducendo un *trend* di miglioramento nel tempo.
- In merito al riconoscimento parziale dei costi per indennizzi di mancata lettura fino al livello fisiologico, ossia alla compensazione *CIND* proposta ed articolata al comma 46.4, si condividono in seguito alcune considerazioni:
  - In relazione al coefficiente  $\alpha$ , definito dall'Autorità inferiore all'unità per massimizzare l'impegno di miglioramento da parte del distributore, la Scrivente ritiene debba essere definito pari ad 1, garantendo dunque una completa compensazione degli indennizzi fino al livello fisiologico, in quanto la prospettiva di decrescita di tale tasso risulta sufficientemente incentivante a migliorare la performance di raccolta dei dati di misura.

- Si ritiene che IF debba essere fissato a livello di singola impresa, definendo un *trend* di miglioramento annuo nel corso del periodo regolatorio.
- Si propone di semplificare la formula per il calcolo della compensazione *CIND* come segue:

$$CIND = \alpha * [N * IF * Vind]$$

In questo modo si garantirebbe l'effettiva compensazione degli indennizzi anche per gli *smart meter* che non trasmettono in modo continuativo e generano un numero di indennizzi annui al cliente finale maggiore di 3. A tal fine, la parentesi dovrebbe tenere in considerazione il numero di letture non rilevabili sul totale di letture da rilevare nell'anno in relazione a quanto previsto dal TIVG, e portare al valore massimo di indennizzi erogabili annualmente per quegli *smart meter* fisiologicamente non teleletti per problemi di comunicazione (6 indennizzi/anno per PDR).

- Infine, in relazione al numero di indennizzi erogabili annualmente a ciascun cliente finale, si reputa necessario introdurre un tetto massimo da valutarsi a valle del periodo di monitoraggio proposto, al fine di mitigare da un lato eventuali comportamenti opportunistici da parte dei clienti finali e dall'altra responsabilizzare il DSO. Contestualmente si propone la sospensione degli indennizzi al cliente finale qualora il distributore sia in grado di dimostrare la presenza di un comportamento opportunistico, secondo modalità da definirsi con l'Autorità.

#### Indennizzi verso gli Utenti della distribuzione

In generale si ritiene che il meccanismo indennitario previsto sia eccessivamente oneroso, in considerazione anche della sua applicazione su base mensile.

In merito all'indennizzo previsto per il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo "OM1\_TG" relativo al rispetto del termine di messa a disposizione dei dati di misura entro il quarto giorno lavorativo, la Scrivente comprende che l'attuale correlazione tra indennizzo e giorni di ritardo nella trasmissione del dato non risponda all'obiettivo di miglioramento della qualità dei dati ai fini del *settlement*, tuttavia non si comprende la dimensione dell'indennizzo proposto (pari a 35 €/PDR) e si propone di mantenerlo a livelli comparabili alle penali preesistenti per tutti gli *smart meter* con consumo annuo (CA) maggiore di 5.000 smc.

In merito agli indennizzi sulla qualità dei dati trasmessi, la scrivente richiede che venga meglio esplicitata la logica sottostante al meccanismo. In particolare, si ritiene che il doppio calcolo relativo al mese M effettuato nei mesi M+1 e M+2 sia eccessivamente oneroso a meno che lo scopo dell'Autorità sia tener conto dei problemi di trasmissione che inevitabilmente si riscontrano anche per i clienti con consumi > 5000 smc/anno.



Iren S.p.A.  
www.gruppoiren.it  
irensa@pec.gruppoiren.it  
Capitale Sociale i.v. Euro 1.300.931.377,00  
Registro Imprese di Reggio Emilia,  
C.F. 07129470014 - RE-281364 (CCIAA RE)

Società partecipante al Gruppo IVA Iren  
Partita IVA del Gruppo 02863660359

**Sede Legale**  
Via Nubi di Magellano, 30  
42123 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 2971  
Fax +39 0522 286246

In questo secondo caso, l'indennizzo complessivo da erogare sarebbe determinato a valle della trasmissione dei dati al mese M+2. Pertanto l'indennizzo determinato sulla base dei dati inviati al mese M+1 si intende da non erogare, bensì da utilizzare per quantificare l'indennizzo successivamente aggiornato sulla base dei dati trasmessi al mese M+2, che sarà erogato all'utente della distribuzione. In questo modo il meccanismo terrebbe in giusta considerazione l'*effort* del DSO nell'attività di recupero dei dati di misura a fronte di problemi di trasmissione non imputabili alla propria responsabilità, mentre resterebbero a proprio carico gli indennizzi legati a mancate trasmissioni per guasti.

Infine, sempre in relazione alla complessità del meccanismo proposto, non risulta chiaro cosa accada per i PDR che cambiano venditore da M+1 a M+2, poiché la verifica e il calcolo dei relativi indennizzi sono effettuati per venditore.

### **Innovazione dello *smart meter***

In relazione all'opportunità di accedere a contributi per la sperimentazione di funzionalità aggiuntive per lo *smart metering gas*, si propone di ampliare il periodo temporale previsto per la presentazione delle istanze ad un minimo di tre anni, al fine di garantire l'accesso ai contributi anche ad imprese che non hanno ancora avviato la fase progettuale.